

Prot. 688

Cagliari, 10.06.2022

PEC

Al Responsabile del Procedimento
Ing. Alessandro Mulas
Comune di Dolianova
Provincia del Sud Sardegna
Piazza Brigata Sassari n. 7
09041 Dolianova (CA)
comunedidolianova@legalmail.it

Oggetto: Avviso pubblico esplorativo per invito a manifestare interesse per l'affidamento diretto dell'incarico professionale per la progettazione di fattibilità tecnica ed economica, definitiva ed esecutiva, direzione lavori, misura e contabilità e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori di riqualificazione del poliambulatorio di Dolianova.
Scadenza 15/06/2022

Questo Ordine è venuto a conoscenza che Codesta Amministrazione ha in corso le procedure di affidamento dei servizi professionali, con procedura negoziata su piattaforma Sardegna CAT, indicati in oggetto. A tal proposito si rileva quanto segue:

1. All'avviso si legge che *"Il compenso della prestazione sarà corrisposto a seguito dell'approvazione del progetto esecutivo per la parte relativa alla progettazione e a seguito dell'approvazione della contabilità finale e degli atti di collaudo per la parte relativa alla direzione dei lavori (...)".* Tale clausola appare quanto mai vessatoria nei confronti dell'operatore economico in quanto, generalmente le diverse fasi progettuali vengono pagate ciascuna all'atto della approvazione da parte della Stazione Appaltante della relativa fase. Lo stesso dicasi per la quota parte della Direzione dei lavori che viene di norma pagata in funzione degli stati di avanzamento emessi dall'impresa esecutrice. Infatti se il lavoro si intende svolto per l'impresa, vien da sé che automaticamente è stato svolto, per quella quota parte anche dal Direttore dei lavori. Concentrare il pagamento in un'unica soluzione costringe il professionista ad anticipare importanti somme per il pagamento delle risorse umane impiegate per il servizio intellettuale della progettazione e/o della D.L. Se è pur vero che ai sensi dell'art. 35 comma 18 del D.lgs. 50/2016 anche per i servizi è possibile richiedere l'anticipazione, tale anticipazione ha un costo per il professionista, in quanto vincolata alla accensione di una polizza. Si chiede pertanto alla Stazione appaltante di voler prevedere pagamenti graduali sia per la fase di progettazione, in relazione agli step di approvazione di ciascuna fase progettuale e per la Direzione dei Lavori, in misura proporzionale all'emissione degli stati di avanzamento.
2. L'avviso prevede, tra i requisiti di partecipazione:
"Aver concluso con buon esito negli ultimi tre anni antecedenti la pubblicazione del presente avviso almeno un servizio appartenente alla medesima classe e categoria e di importo (parcella professionale) almeno pari a quello oggetto di affidamento (requisito di capacità tecnica e professionale - art. 83, comma 1, lett. c del Codice). Il presente requisito viene richiesto a motivo" dell'elevato importo dei lavori da porre a base di gara (come da schema di parcella allegato), a garanzia della qualità tecnica e funzionalità del progetto. Il mezzo di prova in sede di affidamento sarà costituito dall'indicazione di un servizio dalle caratteristiche richieste, con precisazione di committente, oggetto del servizio, data di inizio e fine del servizio e importo (a base d'asta) del servizio. Si precisa che tale requisito prevede che l'importo a base di gara venga raggiunto (o superato) con l'esecuzione di un solo servizio; non è quindi possibile cumulare le parcelle relative a più servizi (requisito non frazionabile).

Anzitutto si fa presente che la valutazione dei servizi resi, secondo la normativa passata e vigente, viene condotta sulla base dell'avvenuto "espletamento negli ultimi dieci anni di servizi di ingegneria e di architettura, di cui all'art. 3, lett. vvvv) del Codice, relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, per un importo globale per ogni classe e categoria variabile tra 1 e 2 volte l'importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione, calcolato con riguardo ad ognuna delle classi e categorie" (rif. Par. IV punto 2.2.2.1 delle L.G. n. 1 ANAC).

Pertanto, trattandosi di servizi di ingegneria e architettura, l'art. 83 del D.Lgs. 50/2016 deve essere declinato sulla scorta delle L.G. n.1 dell'ANAC specifiche per i suddetti servizi. Tali linee guida, nell'esplicitare i requisiti da richiedere agli operatori economici per la dimostrazione delle proprie capacità, riprendono di fatto quanto già previsto dall'abrogato art. 263 comma 1 lett. b) del d.P.R. 207/2010 che valutava i requisiti in funzione dell'importo dei LAVORI per i quali quei servizi venivano resi e non in funzione degli importi degli onorari.

Allo stesso modo, sempre in riferimento al succitato art. 83 del Codice, si ritiene che la richiesta dell'espletamento di servizi analoghi svolti negli ultimi TRE anni in luogo dei dieci anni suggeriti dalla normativa vigente sia eccessivamente restrittiva. È infatti noto che le pratiche attinenti i servizi di ingegneria e architettura seguono iter lunghi nel tempo che possono protrarsi per più anni. Pertanto l'ultimo triennio non risulta essere un arco di tempo sufficiente alla dimostrazione dei requisiti maturati.

Inoltre i requisiti di cui al citato art. 83 del Codice non si configurano come "servizi di punta" e pertanto la richiesta della non frazionabilità, per di più legata all'importo del servizio e non dei lavori, appare quanto mai limitativa del favor participationis.

Alla luce delle criticità riscontrate si chiede a Codesta Spett. Le Amministrazione di annullare in autotutela il presente avviso al fine di apportare le dovute modifiche.

In attesa di un Vostro sollecito riscontro si coglie l'occasione per ricordare che questo Ordine, con lo scopo di ridurre il contenzioso tra Amministrazione e professionisti e rendere più efficiente il processo di programmazione, progettazione e realizzazione delle opere pubbliche, ha istituito, in accordo con la Federazione Regionale Ordine Ingegneri, un gruppo di studio e di monitoraggio delle procedure di gara esteso a tutto il territorio regionale.

In tale ottica l'Ordine Ingegneri della Provincia di Cagliari è disponibile ad esaminare, preventivamente alla pubblicazione, i bandi per l'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura, al fine di esprimere parere non vincolante.

La presente vale come informativa all'intento di proporre ricorso giurisdizionale.

Distinti saluti.

Il Presidente
Sandro Catta

